



SCHEMA DI CONTRATTO PROFILO *ECONOMICO-FINANZIARIA/GIURIDICA/TECNICO*
AMBIENTALE

INCARICO DI CONSULENZA PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (NUVV) PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN VALUTAZIONI DELLA SOSTENIBILITÀ *ECONOMICO-FINANZIARIA/GIURIDICA/TECNICO AMBIENTALE* DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, PER 12/18 MESI.

Il Committente, Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F.: 80007580279, qui rappresentata dal Dott. Luigi Masia, nato a il C.F.:, nella sua qualità di Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso, autorizzato alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. 31/12/2012, n. 54, della DGR n. 971 del 14 luglio 2020 e del Decreto del Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso n. 16 del 10 agosto 2020;

E

l'incaricato, nato a il C.F.:, di seguito denominato "Consulente";

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Conferimento della consulenza

La Regione (come sopra rappresentata) conferisce l'incarico di consulenza per attività di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero della compatibilità ecologica presso la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici (NUVV) all'incaricato (come sopra identificato), che accetta.

Art. 2 – Oggetto della consulenza

Il Consulente opererà secondo le indicazioni del Direttore dell'U.O Commissioni VAS VINCA.

Le attività che il Consulente si impegna a svolgere sono le seguenti:

- (come da bando di cui al Decreto del Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso n. 16 del 10 agosto 2020);

Le attività saranno svolte secondo il piano di lavoro concordato con il Direttore dell'U.O Commissioni VAS VINCA.

Art. 3 – Organizzazione, obblighi e modalità di espletamento della consulenza

La Regione mette a disposizione del Consulente la sede di lavoro e gli strumenti che sono eventualmente necessari per l'espletamento dell'attività presso la sede della consulenza.

Il Consulente, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Direttore dell'U.O Commissioni VAS VINCA, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente contratto; il Consulente, dovrà assicurare la propria presenza nei giorni necessari a garantire il coordinamento con la struttura regionale. Quando l'incarico viene svolto presso la Regione, dovranno essere rispettati gli orari di apertura e chiusura delle sedi, nonché i giorni



di chiusura delle stesse. Potranno inoltre essere pattuiti momenti di necessaria presenza del Consulente presso altre sedi della Regione o presso altri enti pubblici che collaborano con la Regione, in ragione delle esigenze di lavoro richieste.

Il Consulente è tenuto alla presentazione di relazioni bimestrali in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti.

Il Consulente si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese in ragione dell'incarico o comunque relative all'attività regionale nel suo complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta dalla Regione. Il Consulente inoltre, ai sensi dell'art. 2595, e s.s. del Codice Civile, si assume l'obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività per conto della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

Tutto il materiale elaborato dal Consulente in esecuzione del presente contratto è di proprietà della Regione. Il suddetto materiale potrà essere modificato, integrato e pubblicato dalla Regione, con l'indicazione dell'autore, senza che il Consulente possa chiedere compensi integrativi o sollevare opposizioni.

Il Consulente si impegna ad evitare situazioni di conflitto di interessi e ad applicare principi di imparzialità nelle attività.

Il Consulente è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 92/2012.

Art. 4 – Durata del contratto di consulenza

La consulenza si svolgerà *dal 01/01/2021 al 31/12/2021 / dal 01.12.2020 fino al 31.05.2022*, per un totale di *12/18* mesi.

Alla scadenza del suddetto periodo il rapporto di consulenza si intende risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Art. 5 – Compenso e modalità di pagamento

A favore del Consulente è stabilito un compenso onnicomprensivo di € *10.000,00/40.000,00*.

Il compenso dovuto sarà liquidato di norma in rate mensili posticipate, corrisposte al Consulente nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Direttore dell'UO Commissioni VAS VINCA, dell'avvenuto regolare svolgimento della prestazione richiesta. Solo in casi eccezionali legati all'approvazione del bilancio di previsione annuale o della chiusura dello stesso e/o per motivi legati alla chiusura del progetto per motivi legati alla rendicontazione, il pagamento di due o più mensilità potrebbe venire accorpato in un'unica soluzione.

Eventuali spese per trasferte e missioni del Consulente, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'UO Commissioni VAS VINCA e accompagnate da adeguate evidenze di spesa, saranno liquidate separatamente e su richiesta dell'interessato.

Art. 6 – Infortunio, malattia

Le Parti convengono che in caso di infortunio, malattia o altre cause di impossibilità di svolgimento della prestazione, anche nel caso in cui non siano ascrivibili al Consulente, il rapporto di consulenza sarà sospeso, senza erogazione del relativo compenso, in base alle leggi nazionali vigenti in materia.



In caso si verifichi una delle ipotesi di cui al comma precedente, il corrispettivo verrà proporzionato in base al minor periodo di svolgimento dell'attività, in relazione agli obiettivi realizzati dal Consulente.

Il Consulente è tenuto a comunicare con la massima tempestività alla Regione il verificarsi delle situazioni sopraindicate.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

E' ammessa la reciproca risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione da parte dei contraenti, da comunicarsi in forma scritta e motivata entro un termine di preavviso di 30 giorni.

Alla Regione è data facoltà di dare corso all'immediata risoluzione del rapporto per gravi inadempienze del Consulente che possano compromettere la realizzazione dell'incarico.

Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso segnala la necessità di integrare i risultati. Il Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso chiederà al Consulente di integrare i risultati entro un termine di dieci giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti. In caso di non soddisfacente adempimento nel termine dato, il contratto potrà essere risolto senz'altro avviso. Si applicano gli artt. 1453 e successivi del c.c.

Nei predetti casi la Regione provvederà al pagamento delle prestazioni in misura proporzionale al lavoro svolto e ai risultati conseguiti.

Art. 8 – Sicurezza sul lavoro

La Regione si impegna ad applicare le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 – Disciplina applicabile e responsabilità

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni di cui al Libro V, Titolo III del Codice Civile.

Il Consulente esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone e cose, nel corso dell'esecuzione del presente contratto e si impegna a contrarre le eventuali necessarie assicurazioni a copertura delle giornate di presenza in sede.

Art. 10 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è esente da bollo a norma dell'art. 25 della tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversie il Foro esclusivamente competente è quello di Venezia.



Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 12 articoli, e di accettarne i termini e le condizioni.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Supporto

Giuridico Amministrativo e Contenzioso

Il Consulente

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Supporto

Giuridico Amministrativo e Contenzioso

Il Consulente
